

LA PRIMA CIRCOLAZIONE DEL MODELLO COSTITUZIONALE AMERICANO IN EUROPA: MABLY E BRISSOT, DUE GENERAZIONI A CONFRONTO

Fernanda Mazzanti Pepe

Sintesi: Il saggio analizza la circolazione del modello americano in Francia tra antico regime e rivoluzione, attraverso l'esame di due casi emblematici : Mably, che dedicò , tra i primi, un anno prima della sua morte, un volume di riflessioni sul caso americano (1784) e Brissot, che ispirò tutto il suo progetto politico al modello costituzionale americano e che poté vederne gli sviluppi a partire dal varo della costituzione federale (1787). Nonostante le diversità di approccio al caso americano che derivano anche da questa differenza generazionale, le forti consonanze nell'identificazione dei caratteri di un "gouvernement libre" e dei modi per realizzarlo e per renderlo duraturo motivano l'apologia che Brissot fece di Mably durante la rivoluzione francese.

Abstract: This text studies the diffusion of the american model in France between the *Ancien Régime* and the Revolution through the analysis of two emblematic cases: Mably, who wrote one year before his death a book with reflexions about North-America (1784) and Brissot, whose political project is in fact inspired in the american constitutional model, through the Federal Constitution (1787). In spite of the different points of view about the american case, the common approaches about the identification of a "free government" and how to carry it out and make it durable, can explain the defence that Brissot did on Mably during the French Revolution.

Parole chiave: Brissot, Mably, Rivoluzione Francese, Modello costituzionale americano

Key words: Brissot, Mably, French Revolution, American Constitutional Model

1. Gabriel Bonnot de Mably e Jacques Pierre Brissot de Warville sono due pensatori cui ho dedicato da lungo tempo la mia attenzione, così come al tema più generale della circolazione del modello americano in Europa¹.
2. Si tratta qui di uno sforzo di sintesi, che richiede qualche considerazione preliminare, in primo luogo sui due personaggi , assunti come esempi emblematici di due approcci diversi sul tema specifico (e sarà

¹ Cfr., da ultimo, *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall'età delle rivoluzioni all'età contemporanea*, Atti del convegno internazionale Genova, 29-30 aprile 2004, a cura di F. Mazzanti Pepe, Genova, 2005.

interessante chiarire i motivi e il significato di queste diversità) ma anche sostanzialmente affini per alcuni punti chiave del loro pensiero politico, tanto che il secondo, in un primo tempo fortemente critico nei confronti del primo, se ne mostrò, durante la rivoluzione, un ammiratore entusiasta. Nel giugno del 1791, dopo che l'Assemblea nazionale aveva rigettato la proposta di erigere una statua a Mably, apparve sul "Patriote François", il giornale di Brissot, una vera e propria apologia di questo "grand homme", un "homme de génie" che avrebbe meritato un segno tangibile della riconoscenza della nazione: ma, si concludeva, "la postérité lui rendra la justice que ses contemporains lui ont refusée"².

3. Più ampiamente, nelle sue memorie, Brissot rileverà come l'Assemblea Nazionale si fosse "disonorata" rifiutando di rendere omaggio a "l'écrivain du plus noble talent et du plus beau caractère peut-être de notre siècle", e motiverà queste sue affermazioni ricordando la sua "indépendance d'opinions", la sua "rudesse honorable" nello stile, la "guerre" da lui condotta contro la "fausse philosophie", per ricercare i diritti naturali e sociali dell'uomo, per discutere sulla natura dei governi e sulle loro istituzioni, per mostrare in altri termini alla nazione "la véritable source de son bonheur", denunciando i mali, mostrando i rimedi e preparando così la rivoluzione³.
4. Queste poche pagine restano, come è stato notato, "le pagine della più grande adesione, per un uomo politico contemporaneo, al pensiero di Mably"⁴, e sono a prima vista sorprendenti, perché Mably e Brissot sembrano avere ben poche cose in comune: li separavano due generazioni (quando Brissot nasceva, nel 1754, Mably aveva già pubblicato opere importanti come le *Observations* sui Greci e sui Romani [1749-1751] e il *Droit public de l'Europe* [1746]); l'estrazione sociale (ricco e destinato alla carriera ecclesiastica il primo; figlio di un oste e destinato al commercio o all'avvocatura il secondo); il temperamento (pacato e riflessivo il primo, per nulla amante dei viaggi; entusiasta e cosmopolita, di tendenza e di fatto, il secondo). Il primo morirà prima della rivoluzione che aveva contribuito a preparare; il secondo vi giocherà un ruolo di primo piano.
5. Se Mably è un pensatore abbastanza noto, sia pure con alterne fortune⁵, occorrono forse due parole per inquadrare Brissot come pensatore politico. Nato a Chartres nel 1754 e morto, ghigliottinato, a Parigi

²² *Justice rendue à M. l'abbé de Mably, contre ses envieux et ses détracteurs e Observations de l'auteur du Patriote sur cette lettre* in *Le Patriote François, par une Société de Citoyens, et dirigée par J.P.Brissot de Warville*, n.672, 11 giugno 1791, pp.651-2.

³ Cfr. *Mémoires de Brissot sur ses contemporains et la révolution française, publiés par son fils, avec des éclaircissements historiques par M. de Montrol*, 4 voll., Paris 1830-32, vol.III, pp.271-275.

⁴ A.MAFFEY, *Mably avant la Révolution*, in *Colloque Mably. La politique comme science morale*, ed. préparée par F.Gauthier et F.Mazzanti Pepe, 2 voll., Bari, 1995-1997, vol.I, p. 49.

⁵ Cfr. l'ampia nota bibliografica finale in *Colloque Mably*, cit. Sul pensiero politico di Mably cfr., oltre ai saggi contenuti nei volumi del *Colloque*, cit., : A. MAFFEY, *Il pensiero politico del Mably*, Torino, 1969; F. MAZZANTI PEPE, (a cura di) *Costituzione e diritti fondamentali in Mably*, Atti della Giornata di studio, Genova 25 novembre 1998, Genova, 2001.

nell'ottobre del 1793, è ricordato nei manuali di storia, frettolosamente come capita a tutti i perdenti, solo come leader, discusso e discutibile dei girondini.

6. Ma Brissot non fu solo questo: fu un intellettuale cosmopolita, amico di personaggi come Bentham e Condorcet, fu un instancabile viaggiatore-*philosophe*, fu un operatore culturale e un divulgatore, fu uno dei primi artefici di un giornalismo moderno, fu, ancora, un pensatore politico, autore, a cavallo tra antico regime e rivoluzione, di opere di un indubbio rilievo in materia di riforma penale, civile, politica⁶.
7. Qualche ulteriore considerazione preliminare occorre poi sul senso in cui intendo affrontare il tema più generale della circolazione di modelli costituzionali, e di quello americano in particolare, precisando in primo luogo che cosa intendo per modello costituzionale. Si può dire in prima approssimazione che quel che fa di un testo costituzionale un modello è la sua interazione col contesto e in particolare con la cultura in cui la costituzione è nata, in cui funziona e in cui produce i suoi frutti istituzionali, che possono essere più o meno conformi alle intenzioni dei costituenti e che, in ogni caso, si modificano nel tempo. Il concetto di cultura costituzionale rinvia in questo senso alla cultura giuridica e politica, alla cultura di un'élite, ma anche ma anche alla cultura più diffusa di un popolo, ai suoi caratteri originali che si radicano nei tempi lunghi della storia e che producono generano risonanze particolari nelle contingenze del presente. La categoria del modello costituzionale serve a cogliere le specificità di una costituzione e del suo funzionamento in una determinata cultura costituzionale: si tratta di specificità che riguardano i principi di fondo, l'organizzazione dei poteri, le garanzie dei diritti, in sintesi, il particolare rapporto o meglio i particolari tipi di rapporti e di equilibri istituzionali che si vengono a delineare tra lo Stato e la società, a livello normativo e nel concreto funzionamento delle istituzioni. Per verificare l'esistenza di una circolazione effettiva, reale, di modelli costituzionali occorre preliminarmente esaminare il grado di comprensione, in una cultura costituzionale, di una cultura costituzionale diversa, dei suoi caratteri essenziali e cioè non solo delle tecniche costituzionali adottate altrove, ma anche del tipo di rapporti Stato-società che vi sono sottesi.
8. Ciò posto, occorrerà, nel caso di cui si tratta, mettere a fuoco la cultura costituzionale dei due paesi e le modificazioni intervenute nell'arco del periodo considerato.
9. Bisogna innanzi tutto distinguere, negli Stati Uniti, la fase di dibattito e di acquisizioni in materia costituzionale che preparano e seguono la dichiarazione di indipendenza a l'elaborazione delle costituzioni dei tredici Stati, da un secondo periodo, quello della preparazione e del varo della costituzione del 1787, con la pubblicazione del *Federalist* e i lavori della Convenzione di Filadelfia. Si vedrà che questa periodizzazione,

⁶ Cfr. F.MAZZANTI PEPE, *Il nuovo mondo di Brissot. Libertà e istituzioni tra antico regime e rivoluzione*, Torino, 1996.

spesso non considerata o sottovalutata , è tutt'altro che indifferente ai temi oggetto di circolazione e di dibattito in Francia, diversi a seconda dei due periodi.

10. Fermiamoci sul primo periodo, per domandarci se e in che modo in Francia, negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione americana, si fosse in grado di cogliere tutte le novità costituzionali che venivano d'oltre-atlantico. Si trattava di una cultura ancora segnata dall'antico regime in cui, per fare solo qualche esempio significativo, lo stesso lungo processo attraverso cui i giuristi arrivarono ad identificare due sfere distinte nel diritto, quello privato e quello pubblico, era ancora lungi dall'aver trovato una univoca sistematizzazione; e in cui delle corti di giustizia (i *parlements*) ,da un lato contribuivano a una definizione più moderna di costituzione, attraverso il dibattito suscitato intorno alle "leggi fondamentali" della monarchia, dall'altro rivendicavano per sé il ruolo di rappresentanti della nazione⁷. Si sarebbe potuto, in particolare, cogliere il significato di una costituzione scritta, quando mancava ancora un concetto moderno di costituzione, ed il termine era in generale riferito, salvo poche eccezioni, al modo di essere tradizionale di uno Stato⁸? E, a maggior ragione, si sarebbe potuta elaborare la distinzione, ancora lungi dall'essere sistematizzata negli Stati Uniti, tra potere costituente e poteri costituiti o l'idea connessa di costituzione come legge superiore?

11. La mia risposta non può che essere negativa.

12. Occorre ciononostante ricordare che nello stesso periodo c'era già in Francia un dibattito molto ricco e articolato su ciò che avrebbe dovuto essere un "gouvernement libre" e sulla necessità di un cambiamento radicale nella forma di governo della monarchia (e in questo senso si usava allora la parola "révolution", e monarchia sottintendeva assoluta) al fine di trasformarla da assoluta in rappresentativa: all'interno di questo dibattito il modello americano era colto in tutta la sua importanza come esempio di governo rappresentativo fondato sul consenso popolare. E fu proprio questa diffusa volontà di vedere in America un modello di perfezione politica⁹ a orientare il dibattito « costituzionale » francese nel

⁷ Il tema è stato da me trattato più ampiamente in *Le aspirazioni del Parlamento di Parigi a una funzione sostitutiva degli Stati generali (1715-1771)*, "Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova", 1973, pp. 609-50. Tra i contributi più recenti in materia cfr., F. DI DONATO, *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi, Costituzionalismo e assolutismo nell'esperienza politico costituzionale della magistratura di antico regime (1715-1788)*, Roma, 2003.

⁸ Cfr. F. MAZZANTI PEPE, *Il costituzionalismo in Francia alla vigilia della Rivoluzione*, in *La rappresentanza nelle istituzioni e nelle dottrine politiche* (a cura di C.Carini), Firenze, 1986, pp. 71-90, *Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions*, vol. LXXI; et M.VALENSISE, *La constitution française*, in *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, t. 1, *The political Culture of the Old Regime*, a cura di K.M. Baker, Oxford, 1987.

⁹ Cfr. D. ECHEVERRIA, *Mirage in the West. A History of the French Image of American Society to 1815*, Princeton, N.Y., 1957; *Images of America in Revolutionary France*, a cura di M.R.Morris, Washington D.C, 1990; S. MASTELLONE, *Gli Stati Uniti: da mito a modello politico*, dans *Europa 1770-1792: storia di un' identità*, vol. I, *L'età delle rivoluzioni democratiche*, Milano, 1991, pp.49-56.

senso di una riflessione critica, piena di distinguo, di timori che si trattasse di conquiste effimere e di conseguenza ricca di indicazioni sulle misure da prendere per salvaguardare le nuove libertà, piuttosto che verso un'accettazione entusiasta di ciò che si stava realizzando al di là dell'Atlantico. E, in questo senso, senza dubbio questa prima fase del dibattito valeva a preparare la fase seguente, ma solo in quest'ultima si potrà concepire la costituzione come un solenne documento scritto attraverso cui un popolo si era dato la sua forma di governo.

13. Occorre quindi considerare che ancora negli anni in cui Mably pubblica le sue *Observations* sugli Stati Uniti (1784)¹⁰ -un'opera importante, e destinata ad essere molto discussa- non si è ancora entrati in questa seconda fase : non è un caso che nel titolo dell'opera figurino soltanto le "lois" e il "gouvernement", ma manchi il termine "costituzioni". Si poteva allora disporre dei testi delle costituzioni, pubblicati in Francia lo stesso anno delle *Observations* di Mably ; ma ancora molto poche erano le riflessioni sui caratteri delle costituzioni americane. Tra queste ebbe particolare notorietà, la *Lettre de M. Turgot à M. Price*, pubblicata anch'essa nel 1784¹¹. L'autore della *Lettre* affermava di non essere "content" delle costituzioni americane, a causa dell'imitazione del modello inglese relativamente alla "balance des pouvoirs " e del "gouvernement mixte", che aveva prodotto delle costituzioni inutilmente e pericolosamente "compliquées »¹²: una interpretazione destinata ad essere ampiamente ripresa in seguito.

14. Anche Mably rileva criticamente la persistenza del modello inglese: egli, infatti, dopo essersi dichiarato d'accordo con chi sosteneva che «les lois américaines sont calquées sur les lois de l'Angleterre, dont tant d'écrivains ont loué la sagesse», aggiunge: « il serait mieux, pour votre bonheur, pouvoir n'en pas convenir »¹³. Non si tratta, però, diversamente da Turgot, di una condanna senza appello nei confronti di ogni forma di governo misto, ma solo di una profonda sfiducia nella stabilità dell'equilibrio politico realizzato dal costituzionalismo inglese, costantemente minacciato dalla tendenza alla supremazia del potere esecutivo. A questo discorso, sviluppato nella seconda parte delle *Observations sur l'histoire de France*¹⁴, fanno eco le più sintetiche notazioni contenute nei *Droits*: il modello inglese ha dei forti limiti poiché "la balance est perpétuellement inclinée du côté du prince"¹⁵, il cui

¹⁰ G.BONNOT DE MABLY, *Observations sur les lois et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique*, Amsterdam, 1784. Mi sono occupata di quest'opera in *L'evoluzione del costituzionalismo in Francia: l'esempio americano e le 'Observations' del Mably*, in "Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova", 1976-77, pp. 1027-1081.

¹¹ La *Lettre* di Turgot , datata 22 marzo 1778, fu pubblicata sia nell'edizione inglese di R. PRICE, *Observations on the importance of the American Revolution*, London, 1784 , che nell'edizione francese, in appendice alle *Considérations sur l'ordre de Cincinnatus*, Londres, 1785, attribuite a Mirabeau.

¹² *Lettre*, cit., in *Considérations*, cit., pp. 185-203.

¹³ *Observations sur les lois et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique*, in *Collection complète des œuvres*, Paris, 1794, voll.15, vol. VIII, p.353.

¹⁴ Cfr. *Observations sur l'histoire de France*, in *Œuvres*, cit., vol. II, pp.251-84

¹⁵ *Des droits et des devoirs du citoyen*, in *Oeuvres*, cit., vol.XI, p.329.

potere di veto, noterà inoltre Mably nelle *Observations* sull'America, "gêne, arrête, captive la puissance législative"¹⁶.

15. Ciononostante Mably continua a pensare che la formula del governo misto, se opportunamente equilibrata (e tale non gli appare il caso americano), sia la formula vincente. Pur riconoscendo la specificità del caso americano, egli tende a guardarlo con i vecchi occhiali europei, o in altri termini a proiettare sullo schermo americano la problematica politica del suo paese, e le aspirazioni al cambiamento che tale problematica suscitava. Mably vorrebbe che l'America diventasse un modello di governo misto analogo a quello che egli auspicava per la Francia, sulla base di analoghe riflessioni sulla necessità di un equilibrio di poteri, un equilibrio a livello istituzionale che sia il riflesso dell'equilibrio tra le varie forze politico-sociali. "J' ai beau étudier la législation de vos républiques: je n'y trouve point ces rapports qui unissent les intérêts et les volontés des citoyens; je n'y vois point cette harmonie qui tient toutes les parties de l'état dans une sorte d'équilibre, et leur donne le même esprit"¹⁷. Ecco il difetto di fondo delle costituzioni americane: aver immaginato delle istituzioni che non tengono adeguatamente conto della necessità di rappresentare "tutti" gli interessi, ivi compresi quelli di un'aristocrazia che, pensa Mably sulla base dell'esperienza europea, non tarderà a manifestarsi. Da qui le critiche, in particolare alla costituzione della Pennsylvania, reputata troppo democratica e perciò incapace di prevenire che gli inevitabili conflitti "entre l'aristocratie que les passions établiront et la démocratie que les lois protégeront": una situazione, questa, tale da produrre come risultato il giogo di un'oligarchia o "d'un seul maître"¹⁸.
16. La migliore garanzia per i "droits inaliénables de souveraineté du peuple", o in altri termini del diritto della "nation de se gouverner par elle même"¹⁹ sta per Mably in una rappresentanza capace di riflettere, di dar voce al popolo che egli identifica senza esitazioni nel complesso di tutte le forze politico-sociali esistenti. Dal popolo così inteso -stratificato e diviso in interessi confliggenti che devono trovare composizione in un governo misto- derivano tutti i poteri, ed intera gli spetta la titolarità e l'esercizio del potere legislativo.
17. In questo senso e sulla base di queste premesse Mably non ha dubbi che il potere legislativo sia "l'âme de l'état, ou le pivot sur lequel tourne toute la machine politique" e che di conseguenza "la puissance législative" non debba "être bornée par rien"²⁰.

¹⁶ *Observations sur les lois et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique*, in *Oeuvres*, cit. vol. VIII, p.382.

¹⁷ *Observations ...Amérique*, cit., pp.427-27.

¹⁸ *Ibid.*, p.368.

¹⁹ Rispettivamente in *Observations... Amérique*, cit., pp.449-50 e *Observations...France*, cit., vol.III, p.522.

²⁰ *Observations...Amérique*, cit., p. 361 e p.370.

18. La prudente diffidenza di Mably sul nascente modello americano è imputabile alla sua convinzione che le « *mêmes causes produiront toujours les mêmes effets* » e, giudicando dal suo osservatorio francese, vede in America gli stessi « *germes de corruption* » che hanno portato la Francia alla perdita della sua « *liberté primitive* ». Ma ciò che alimenta i suoi timori è proprio la sua preliminare convinzione che il modello americano sia estremamente importante per la ricerca dei caratteri di un « *gouvernement libre* » -cioè espressione, attraverso la rappresentanza, della volontà politica della nazione e sotto il controllo della nazione stessa- e dei mezzi necessari per realizzarlo e conservarlo, evitando i rischi di una nuova forma di « *despotisme* », quello « *démocratique* »²¹.
19. L'opera di Mably, spesso fraintesa, suscitò un ampio dibattito, che servirà a preparare quella seconda fase nella quale soltanto ci si potrà rendere conto anche in Francia dell'importanza di una costituzione scritta, di un solenne documento grazie al quale un popolo, attraverso l'esercizio del potere costituente, determinava la sua forma di governo; e a trarne, pur in maniera differente dal modello americano, tutte le conseguenze a livello costituzionale e istituzionale. Nello stesso anno 1784 il solo Démeunier, grazie ai suoi rapporti con Jefferson, riuscì a elaborare un concetto più moderno di costituzione, sostenendo che quelle americane erano le sole degne di questo nome in quanto rappresentavano la forma attraverso cui la nazione aveva agito « *en qualité de corps politique* » scegliendo la forma di governo²².
20. A parte l'uso del termine costituzione in questa accezione, il quadro concettuale in cui Démeunier si muove non è molto distante da quello sotteso all'insistenza di Mably sulla necessità che sia il popolo stesso a darsi un « *gouvernement* ». L'idea di potere costituente è implicita in entrambi: ma affinché appaia la parola e si inizi a riflettere sulle conseguenze della sua introduzione nel lessico politico, occorrerà attendere ancora qualche anno: occorrerà attendere gli anni della convenzione di Filadelfia e della « *pre-rivoluzione* » francese²³.
21. Nel dibattito di questa prima fase, del resto, nessuno pensa di rimproverare a Mably la sua sottovalutazione della novità rappresentata dalle costituzioni scritte, né la sua convinzione dell'impossibilità logica, oltre che politica, di limitare il potere legislativo in quanto uncio rappresentante della sovranità popolare: le critiche riguardano altri temi e mirano ad altri obiettivi.

²¹ Cfr., sui caratteri che Mably considera essenziali per un « *gouvernement libre* » solido e durevole, e sui pericoli ai quali, di conseguenza, vede esposta la democrazia americana, il mio *Mably : pour une démocratie à la mesure de l'homme*, in *Colloque Mably*, cit., vol. I, pp. 65-83.

²² Articolo *Constitution*, in *Encyclopédie méthodique, Economie politique*, 4 voll., Paris, 1784-88, vol. I, pp. 642-644.

²³ Sarà solo nel 1788 che lo stesso Démeunier riuscirà a fornire, alla luce dell'esperienza americana, una elaborazione del concetto di potere costituente, sostenendo, contro Mably, la necessaria limitazione del potere legislativo da parte di tale potere, il cui esercizio andava riservato a delle « *conventions* ». Cf. article *Pensylvanie*, in *Encyclopédie méthodique*, cit., vol. III, 1788, pp.580-81.

22. La *Correspondance littéraire*, sempre aspramente critica nei confronti di Mably, aveva iniziato già un anno prima della pubblicazione delle *Observations*, nel gennaio del 1783, a ironizzare su « ce moderne Solon » al quale Franklin e John Adams, il futuro presidente degli Stati Uniti, si sarebbero rivolti per chiedergli « un projet de constitution pour la nouvelle république »; si prevede che il suo contributo non sarebbe andato al di là del consiglio “de cultiver la terre, d’être pauvres et sans ambition”²⁴. Nella stessa *Correspondance*, nell’ottobre del 1784, dopo che le *Observations* erano state pubblicate, si legge che nei « plans de législation » elaborati da Mably non si trovano che « des vues assez connues, des vérités assez triviales »²⁵.
23. Immediatamente successiva la critica di Brissot, che si rivelerà uno dei più attenti e perspicaci osservatori della realtà costituzionale americana. Brissot era un intellettuale cosmopolita e lo era, possiamo precisare, intimamente, profondamente, nel senso che sapeva osservare dal di dentro le diverse culture e assimilarne gli aspetti più rilevanti: in questo modo egli riuscì a interiorizzare la lezione del costituzionalismo inglese prima e di quello americano poi. Brissot si mostra capace di cogliere, con una lucidità che spesso mancava ai suoi contemporanei, l'essenza del primo nell'attenzione preminente prestata alla libertà civile²⁶, e nel secondo la funzione di garanzia della costituzione intesa come legge superiore.
24. Nell’elaborazione del suo progetto politico l’esperienza costituzionale americana viene via via assumendo un ruolo centrale. L’attenzione di Brissot per l’America “libera” è immediatamente successiva alla rivoluzione del 1776, e si traduce in una appassionata condivisione del mito americano, cui egli credeva tanto da coltivare, fino alla fine della sua vita, il sogno di trasferirsi in una terra dell’Ovest con la famiglia e un gruppo di amici, per fondare una utopica comunità agricola. Quel che riuscì a fare fu un viaggio in America , con una permanenza di circa sei mesi, nella seconda metà del 1788.
25. A differenza degli altri filoamericani come Condorcet, Mazzei, Du Pont De Nemours e dello stesso Mably, per Brissot l’America non era solo oggetto di speculazione intellettuale, di riflessioni fredde e disincantate, ma era la realizzazione di un sogno di libertà che come tale poteva assurgere a modello universale.
26. Già nei primi anni ’80 il mito americano comincia a trasformarsi in Brissot nell’elaborazione di un modello politico, destinato a prendere il posto del precedente modello inglese.

²⁴ *Correspondance littéraire, philosophique et critique*, par GRIMM, DIDEROT, MEISTER etc., 16 voll, a cura di M.Tourneaux, Paris, 1877-82, vol. XIII, p. 264. Sulla pretesa richiesta a Mably di un progetto di costituzione v. più oltre, in nota.

²⁵ Ibid. ,vol. XIV, pp. 50-51.

²⁶ Cfr. in particolare *Liberté politique de l’Angleterre*, in *Journal du Lycée*, cit., t.I, n.5, p.311 sgg.

27. La critica a Mably è di questo periodo: essa apparve sul suo *Journal du Lycée de Londres*, nel novembre del 1784, nell'ambito di un ampio resoconto degli scritti più importanti dedicati agli Stati Uniti, in cui troviamo, tra l'altro, anche delle riflessioni critiche sulla *Lettre* di Turgot a Price. Recensendo le *Observations*, Brissot interpreta, fraintendendola, l'analisi mablina dei rischi di un'involuzione aristocratica della nascente democrazia americana, peraltro condivisa, come un incitamento ad accettare come inevitabile l'aristocrazia²⁷.
28. Un'interpretazione in chiave filo-aristocratica che caratterizzò anche la lettura che di quest'opera si fece al di là dell'Atlantico, dove le *Observations* furono oggetto di attacchi così duri da indurre lo stesso Adams a smentire, con una lettera pubblicata nel 1787 sul *Journal Encyclopédique*, di aver mai chiesto a Mably di occuparsi della « révolution américaine ». La lettera si concludeva con l'affermazione *tranchante* che gli americani non avevano bisogno, in materia di « théorie des gouvernements », di alcun consiglio da parte degli europei, esistendo in America « un assez grand nombre d'hommes qui entendent la vraie composition d'un gouvernement libre beaucoup mieux que MM. de Mably ou Turgot ». La stessa lettera fu posta lo stesso anno da Adams in appendice alla sua *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*, un'opera destinata ad essere tradotta in Francia solo nel 1792²⁸.
29. Appendice a parte, in cui Mably e Turgot sono accomunati in un unico giudizio negativo, tutta la *Defence* è una confutazione delle tesi sostenute da Turgot nella sua *Lettre*. Adams voleva dimostrare l'erroneità della similitudine che si era preteso di riconoscere tra le costituzioni americane e il modello di governo misto all'inglese: il modello inglese ed in particolare il suo bicameralismo avevano infatti cambiato di natura in terra americana, dove si trattava piuttosto di una divisione dei poteri in funzione di garanzia contro i possibili abusi dei poteri costituiti.
30. Non era un discorso di facile comprensione, questo, nella cultura francese del tempo, che cominciava ad orientarsi, tra chi auspicava una

²⁷ Cfr. *Journal du Lycée de Londres*, t.II, n.5, nov.1784, pp.276-85

²⁸ Adams si era rivolto nel 1782 a Mably con una lettera in francese in cui si dichiarava convinto che le osservazioni che questi aveva progettato di scrivere « sur la révolution américaine » -non si fa menzione di alcun « progetto di costituzione »- avrebbero prodotto « un ouvrage qui servira à l'instruction du public, et surtout de mes concitoyens », poiché gli scritti di Mably erano « beaucoup admirés par les américains ». Quella lettera figura, come "Postscript" in s J.ADAMS, *A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America against the Attack of M. Turgot*, 3 voll., London, 1787- 88, vol. I e nell'edizione francese, a cura di Delacroix (*Défense des constitutions américaines, et de la nécessité d'une balance dans les d'un gouvernement libre*, 2 voll. Paris), vol. I, lettera n. 51. Una riproduzione di questa lettera in J. AULARD, *John Adams, Mably et la Révolution d'Amérique*, « La Révolution française », nov. dic. 1917, pp.556-562 . Occorre aggiungere che nell'introduzione alle *Observations* sugli Stati Uniti Mably dice, rivolgendosi ad Adams, « puisque Vous le désirez, j'aurois l'honneur de Vous faire partie de mes remarques » e che tutta l'opera è scritta sotto forma di lettere indirizzate allo stesso Adams. La lettera di smentita di quest'ultimo fu pubblicata anch'essa, come premessa della prima lettera, nelle due edizioni della *Defence* (in inglese nella prima ed in francese nella seconda) e riprodotta nella versione francese in AULARD, op. cit., pp. 555-56.

« révolution », verso un concetto di sovranità nazionale che implicava l'unità della rappresentanza: un concetto destinato a divenire la chiave di volta del costituzionalismo francese, e a determinare insieme la supremazia del potere legislativo ed il rifiuto della « vecchia » idea di una sovranità divisa; da cui il rifiuto di tutto ciò che poteva ricordare il « governo misto » e la bilancia dei poteri.

31. Ed in quest'ottica si collocano le confutazioni del pensiero di Mably contenute sia in un volume delle *Recherches historiques et politiques* di Filippo Mazzei, pubblicate nel 1788²⁹, sia nelle note inserite, a cura di Condorcet e Dupont de Nemours, nella traduzione dell'anonimo *Examen du gouvernement d'Angleterre comparé aux constitutions des Etats-Unis*, destinate alla critica della *Defence* di Adams e della *Constitution d'Angleterre* di De Lolme³⁰. Sia le *Recherches* sia le note aggiunte all'*Examen* sono finalizzate a ribadire le consuete critiche alla presunta riproposizione del modello inglese in America e ad argomentare, contro Adams, la tesi dell'inconciliabilità della sovranità nazionale con ogni idea di bilancia dei poteri.³¹

32. Brissot fu a questo proposito la sola voce fuori del coro, poiché sostenne che uno dei caratteri positivi del costituzionalismo americano era appunto un bilanciamento dei poteri finalizzato a garantire la stessa sovranità nazionale. In un'opera pubblicata nel 1787 insieme a Clavière, *De la France et des Etats-Unis*, si rinvia alla *Defence* come ad un'opera essenziale, in cui si dimostrava la « sagesse » delle costituzioni americane, nello stesso tempo rifiutando l'idea che la forma di governo adottata in America fosse assimilabile al modello inglese. Brissot si mostrava consapevole del fatto che la vecchia teoria del governo misto aveva cambiato natura e funzioni: non si trattava di dividere la sovranità ma di dividerne l'esercizio in funzione di garanzia contro i possibili abusi dei governanti³². Le novità del modello americano sono colte con chiarezza, nello stesso anno, in un'altro suo scritto, apparso anonimo, le *Observations d'un républicain*. Vi si legge che solo in America si è realizzato il principio che « toute l'autorité vient du peuple, qu'il non seulement ne peut être imposé sans son consentement, mais même

²⁹ [F.MAZZEI], *Recherches historiques et politiques sur les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, par un citoyen de Virginie*, 4 voll., à Colle, et se trouve à Paris, 1788, vol. II.

³⁰ *Examen du gouvernement d'Angleterre comparé aux constitutions des Etats Unis, où l'on réfute quelques assertions contenues dans l'ouvrage de M. Adams, Apologie des constitutions des Etat Unis d'Amérique, et dans celui de M. Delolme, intitulé De la Constitution d'Angleterre, par un cultivateur du New Jersey, ouvrage traduit de l'anglois et accompagné de notes*, Londres, 1789 (ed. orig. in inglese, senza note aggiunte, New York, 1787). L'anonimo «coltivatore» fu identificato dai contemporanei in William Livingston; si tratterebbe invece di John Stevens. Cf. J.APPLEBY, *America as a model for the Radical Reformers of 1789*, « William and Mary Quarterly, XXVIII, 1971, p.277.

³¹ Cfr., nello stesso senso, un altro scritto inserito nelle *Recherches, cit.*, vol. I: *les Lettres d'un bourgeois de New-Heaven à un citoyen de Virginie, sur l'inutilité de partager le pouvoir législatif entre plusieurs corps*, di Condorcet.

³² *De la France et des Etats-Unis, ou de l'importance de la Révolution d'Amérique pour le bonheur de la France; des rapports de ce Royaume et des Etats-Unis, des avantages réciproques qu'ils peuvent retirer de leurs liaisons de commerce, et enfin de la situation actuelle des Etats-Unis, par E. Clavière et J.P. Brissot de Warville*, Londres, 1787.

obligé par aucune loi, sans son consentement ». Le assemblee americane, e non il Parlamento d'Inghilterra sono prese a modello per degli Stati generali permanenti che si dovrebbero istituire in Francia per trasformare la monarchia in un « gouvernement libre »³³.

33. Diversamente da Mably, dunque, Brissot rileva le profonde differenze tra il modello inglese e quello americano, centrato sull'idea, così poco presente nell'Inghilterra del tempo, della necessità di un controllo dei governati sui governanti.

34. Le riserve di Brissot sulla *balance of powers* realizzata in Inghilterra sembrano inoltre andare in un'altra direzione rispetto ai timori mabliani di un prevalere del potere del re. Si tratta di una riflessione critica sulla assenza di forme di controllo dal basso sulle istituzioni: il pericolo sta nel fatto che i "mandatari" della nazione sono incontrollabili³⁴. Tale critica si preciserà in seguito con lo stigmatizzare l'assenza in Inghilterra, di un "potere indipendente" (il potere costituente) capace di sanare le violazioni della costituzione operate da rappresentanti. Una forma di governo apparentemente "libera" come quella inglese, noterà inoltre Brissot, può essere più pericolosa della tirannia di un solo uomo, se non si prevedono dei mezzi costituzionali che possano frenare gli abusi dei rappresentanti³⁵.

35. Man mano che si delineano i contorni del modello costituzionale americano, la costituzione inglese appare a Brissot sempre più "gotica", inutilmente complicata di fronte alla luminosa razionalità di quella americana. Si tratta per il momento solo di intuizioni, destinate ad essere approfondite e sistematizzate solo in seguito con la distinzione tra potere costituente e poteri costituiti; ma già fin d'ora Brissot avverte che l'impronta inglese del costituzionalismo americano non impedirà a quest'ultimo di diventare "altro" rispetto alle sue radici, e che principi ed istituzioni simili avranno esiti completamente differenti³⁶.

36. Brissot, diversamente da Mably che morirà nel 1785, avrà modo di conoscere le evoluzioni del costituzionalismo americano e potrà farlo in prima persona, durante un soggiorno negli Stati Uniti nella seconda metà del 1788. Al ritorno proporrà alla Francia, alla vigilia della Rivoluzione, un elaborato *Plan de conduite pour les députés aux Etats généraux* in cui le influenze del modello americano appaiono

³³ *Observations d'un républicain sur les différents systèmes d'Administration provinciales, particulièrement sur ceux de MM. Turgot et Necker, et sur le bien qu'on peut en espérer dans les gouvernements monarchiques, dans Œuvres posthumes de M. Turgot, ou Mémoire de M. Turgot sur les administrations provinciales*, Lausanne, 1787, pp. 159, 162 et *passim*. Cf., sulle modificazioni introdotte dal costituzionalismo americano nella concezione di governo misto, N. MATTEUCCI, *La rivoluzione americana: una rivoluzione costituzionale*, Bologna, 1987, cap. V, (qui in particolare, in riferimento ad Adams), et *passim*; e M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne*, Torino, 1995.

³⁴ *Liberté politique de l'Angleterre*, cit., pp. 320-21

³⁵ Cfr. *Discours sur les Conventions prononcé à la Société des Amis de la Constitution, le 8 août 1791, par J.P. Brissot*, Paris, s.d., p. 13 e pp. 5-6.

³⁶ Cfr. *ibid.*, e t. II, n. 5, p. 26 sgg.

determinanti. L'idea di un potere costituente necessariamente separato dal legislativo, in funzione di garanzia della sovranità nazionale, è proposto indicandone la fonte nell' « Amérique libre » che ha saputo sviluppare e trasformare in realtà istituzionale la « vérité » che il diritto di fare una costituzione appartiene « à la nation ou au peuple », tramite apposite convenzioni, e non ai rappresentanti ordinari della nazione: tutto ciò è frutto, sottolinea Brissot, delle discussioni, ancora poco conosciute in Europa, “que le nouveau système fédéral a occasionnées”³⁷.

37. Questa matrice americana del concetto di potere costituente ne rende la declinazione in Brissot ben diversa da quella contemporanea, più nota e tutta francese, di Sieyès : per il primo , ben diversamente che per il secondo, l'essenza del costituzionalismo sta nell'elaborazione di tecniche di limitazione del potere, all'americana, in un rapporto di dialogo continuo tra la società e i suoi rappresentanti, fondato su di una società attiva e legittimata ad esprimersi. Solo nel seno di una società così concepita, cui è consentito di far conoscere i suoi interessi e le sue volontà attraverso strumenti istituzionali *ad hoc*, la sovranità può essere davvero esercitata, e la riduzione ad unità dei diversi interessi della nazione è frutto di una ricomposizione delle differenze più che di una uniformità, alla francese, imposta dall'alto da rappresentanti onnipotenti.
38. Un discorso molto simile, nelle sue linee di fondo, è quello di Mably , pur con l'assenza di ogni idea di potere costituente, che, come si è cercato di chiarire, sarebbe stato ben difficile poter concepire nel periodo in cui si svolgeva la sua riflessione.
39. Possiamo quindi intuire a che cosa facesse riferimento Brissot nel passo dei suoi *Mémoires* in cui affermava che le sue opere di Mably avevano “des côtés faibles”, e non sorprende inoltre che egli non includa le *Observations* sugli Stati Uniti tra quelle in cui egli avrebbe enunciato le “plus grandes vérités” (verità “utili”, si precisa), riferite alle “choses les plus essentielles pour le bonheur de la société”. Grandi comunque i “services” che Mably avrebbe reso alla “liberté”, con coraggio, forza e profondità di idee e, ultimo ma non ultimo per Brissot , una “sage et noble simplicité dans le style”, tanto da meritargli di essere consacrato “au temple de la mémoire” come uno dei padri della rivoluzione³⁸.
40. Un appellativo che fu effettivamente attribuito a Mably durante la rivoluzione, spesso accomunandolo a Rousseau. Fu la chiarezza con cui egli aveva elaborato la teoria di un popolo “naturalmente” e integralmente sovrano la causa della sua fortuna rivoluzionaria. Su questa base, in linea con i principi mabliani, ma non con la sua “prudente” indicazione dei metodi opportuni per tradurre i principi in realtà effettiva e duratura, il costituzionalismo francese, destinato a far da modello a tutta l'Europa continentale, imboccherà quella via che si

³⁷ *Plan de conduite pour les députés aux Etats généraux de 1789*, Paris, avril 1789, p.224 et *passim*.

³⁸ *Mémoires*, cit., vol.III, pp. 273 e 275

tradurrà nel “legicentrismo” e , di conseguenza, nello statalismo, che pure Mably non avrebbe apprezzato, così come mostrarono di opporvisi Brissot e i girondini, proponendo quella che altrove ho definito “l’alternativa girondina”³⁹. Possiamo, in estrema sintesi, identificare questa alternativa nella proposta di una sorta di ibridazione tra gli elementi più vitali della cultura costituzionale francese e di quella americana, in cui il potere costituente e la costituzione avrebbero dovuto svolgere il duplice ruolo di fondare un ordine nuovo ma anche di garantire i diritti dei cittadini contro il potere; in cui più importante ancora dei principi era l’individuazione di “regole del gioco” democratico tali da garantire l’esercizio effettivo della sovranità, affinché questa non si riducesse ad una mera affermazione di principio contraddetta dalla realtà.

41. Pur con le differenze segnalate, i progetti politici elaborati da Mably e Brissot hanno delle forti consonanze proprio sull’identificazione dei caratteri di un “gouvernement libre” e dei modi per realizzarlo e per renderlo duraturo. Si tratta di convergenze di fondo sui grandi temi della libertà e della democrazia, di cui entrambi auspicavano la realizzazione, con uguale consapevolezza dei rischi di un nuovo “dispotismo democratico” , con uguale attenzione al quadro istituzionale oltre che all’affermazione di principi e con uno stile ugualmente lontano dalle ricercatezze della cultura accademica. Si può rilevare, alla base di questo, un “comune sentire” sulla natura dell’uomo e sul tipo di “bonheur” da perseguire, che presuppone e propone metodi d’analisi singolarmente simili.
42. Anche se in Mably manca l’idea dell’indispensabile funzione di garanzia della costituzione, legge superiore, l’elemento comune al costituzionalismo di entrambi è una costante ricerca dei nessi che devono legare le istituzioni alla società: una società reale, attiva, partecipe e per questo sovrana, non una nazione mitizzata nella sua astratta unità ; una società divisa in interessi anche confliggenti, ma comunque meritevoli di aver voce, di essere rappresentati , poiché è dal rispetto delle differenze che nascono e si consolidano le libertà, e compito essenziale della politica è proprio una ricomposizione , una riduzione ad unità, attraverso mediazioni continue, dei differenti interessi.
43. Solo così si consoliderà la vera “virtù repubblicana”, che per entrambi si deve nutrire dei grandi spazi della libertà e non può essere confinata in quelli troppo angusti del dovere politico e del patriottismo. I caratteri che entrambi attribuiscono al “gouvernement” e alla società per definirli “liberi” o “repubblicani” sono singolarmente simili: il progetto brissotino di un governo che lasci la società libera di “volere” (un certo ordine politico) e di “agire” (in uno Stato che lasci liberi i cittadini di curare autonomamente i propri interessi) avrebbe potuto essere sottoscritto anche da Mably.

³⁹ MAZZANTI PEPE, *Il nuovo mondo di Brissot*, cit.

44. Infine, *last but not least*, sono le stesse premesse filosofiche a mostrare il maggior grado di consonanza: sulla base del comune riferimento al Condillac come maestro, entrambi rifiutano l'idea di una ragione astratta e trionfante, e considerano razionale solo ciò che tiene conto dell'esperienza ed è orientato alla prassi, alla ricerca di verità utili in quanto praticabili.
45. Entrambi propongono anche un metodo, che consegue da queste premesse: è il metodo del costante esercizio di una ragionevolezza pratica, fondata sul dubbio come strumento di conoscenza. Una ragionevolezza che non si lascia sedurre da *a priori* metafisici, né si lascia appiattare sulla contingenza del reale, o su immagini riduttive della complessità dell'uomo e dei suoi bisogni. Entrambi si occupano ugualmente di individuare i grandi principi guida, ma anche le regole che la ragionevolezza pratica deve e può suggerire alla politica: da qui l'attenzione al quadro istituzionale, al concreto funzionamento delle istituzioni, all'individuazione delle regole di un gioco realmente democratico, adeguato cioè alla realtà degli uomini e delle società, tale da consentire non solo l'affermazione del principio della sovranità popolare, ma anche il suo concreto esercizio.
46. L' unica forma di governo "naturale" è dunque quella che ha per base la "vera democrazia", una democrazia che implica una reale partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica.
47. Mably e Brissot, impregnati entrambi di cultura antica, ci consegnano così un messaggio di sorprendente modernità, offrendo più di uno spunto di riflessione al costituzionalismo contemporaneo, alla ricerca delle "regole del gioco" adeguate alla realizzazione della democrazia.